

Tar Puglia: il sostegno va garantito per le effettive esigenze degli alunni.

Per il terzo anno consecutivo è stato necessario il rimedio giudiziale perché potessero essere riconosciuti i diritti soggettivi fondamentali degli studenti diversamente abili di due istituti superiori della provincia di Foggia.

L'ordinanza, questa volta, ha chiarito appunto che trattasi di diritti soggettivi (e non di interessi legittimi) di carattere fondamentale alla luce della nostra Carta Costituzionale, della normativa europea e delle fonti normative Internazionali.

Infatti, il diritto all'educazione ed all'istruzione scolastica deve essere garantito a tutti dall'art.34 Cost. a prescindere dalle condizioni personali ed economiche di ciascuno. L'art.38 Cost., comma 3, ha affermato, in termini chiari, il diritto all'educazione e all'avviamento professionale dei soggetti disabili.

La stessa Corte Costituzionale ha confermato, nel tempo, tali prerogative riconoscendo, in via generale, l'istruzione come diritto di tutti i cittadini, anche con riferimento ai soggetti disabili ribadendo un principio nel quale trova espressione l'imprescindibile garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e del cittadino nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità. Sicchè, i Giudici delle leggi intervenendo sul punto, hanno chiarito che il tessuto normativo costituzionale appalesa nel suo complesso "il significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona" essendo "evidente che l'inserimento nella scuola e l'acquisizione di una compiuta istruzione sono strumento fondamentale per quel pieno sviluppo della persona umana che tali disposizioni additano come meta da raggiungere".(Corte Cost. 8 giugno 1987, n.215)

Principio sostenuto a sua volta dagli artt.2 e 3 Cost. con particolare riferimento alla realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale e all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale.

Non pare possano sorgere dubbi sulla questione, nonostante le novità apportate dalla Finanziaria 2008 sul punto.

L'art.1 della L.296/06 (Finanziaria 2007) ed i commi 413 e 414 dell'art. 2 della L.244/07 (Finanziaria 2008) hanno abrogato il vecchio criterio quantitativo per la formazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno, precedentemente fissato nel parametro di 1:138 (ossia di in un posto di sostegno ogni 138 alunni frequentanti) sostituendolo con

Studio Legale Associato
de Grandis - Marzocco
71100 FOGGIA – Via Gorizia n. 8
Tel. 0881/70.92.00 – Fax 0881/77.28.58
E-mail: studiomarzocco@virgilio.it - @juris.it
BARI – FOGGIA – ROMA
Tribunali Amministrativi, Civili ed Ecclesiastici
Mediazioni familiari – Diritto Scolastico

uno più realistico e rispondente alle citate tutele che costituzionalmente garantiscono il diritto all'integrazione scolastica, quale quello delle "**effettive esigenze rilevate**" degli alunni diversamente abili.

Oggi, quindi, non si dovrà più ragionare in base a parametri astratti meramente quantitativi ma sulla base del nuovo criterio voluto dal legislatore ossia quello delle "**effettive esigenze rilevate**" volte ad "**assicurare lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.**"

Ricapitolando: Il diritto dei ricorrenti è un **diritto soggettivo fondamentale** che è circondato di una speciale protezione dalla nostra Carta Costituzionale, dalle richiamate fonti Comunitarie ed Internazionali che, sul punto, hanno tutelato tale categoria, appunto definita, "protetta" per tutte le suesposte ragioni.

Il nuovo criterio dell' "**effettive esigenze rilevate**", introdotte dalla legge Finanziaria 2008, non può soccombere a fronte di presunti "vincoli di bilancio" e/o presunti "vincoli di rapporto ¼", si ripete, **mai imposti in tutte le menzionate disposizioni che regolamentano la disciplina per l'a.s.2008/09.**

Un diritto soggettivo fondamentale che oggi non fa più i conti con i criteri meramente quantitativi (cfr. già rapporto 1:138) rilevatisi inadeguati ma qualitativi che al momento devono soddisfare le "**effettive esigenze rilevate**" sul territorio su cui operare, se del caso, anche attraverso l'istituto della "**compensazione tra province diverse**", previa concertazione con le Regioni, Enti Locali, ASL e istituzioni scolastiche (cfr. circ.n.19/2008) ai fini dell'individuazione dei criteri per la distribuzione delle risorse in ambito regionale e nazionale.

Foggia, 23 febbraio 2009

Avv. Tommaso De Grandis